

Milano



Comune
di Milano

DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' TRASPORTI AMBIENTE
Settore Sportello Unico per la Mobilità
Servizio Autopubbliche

COMUNE DI MILANO
S SPORTELLO UNICO PE
PG 506252/2013
DIRETTORE DI SETTORE
Del 29/07/2013
D25 DET DIR. 209/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA -MODALITA', LIMITI OPERATIVI E PRESCRIZIONI VIGENTI.



Direzione Centrale Mobilità, Trasporti, Ambiente
Settore Sportello Unico per la Mobilità

Al sensi del D.P.R. 28/10/2000, N. 445,
attesto che il presente documento, composto da
n. 4..... fasciate, è copia conforme all'originale

Milano, 29-07-2013
Il Direttore del Settore
Arch. Achille Rossi

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 15.1.1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) che, nel dettare specifiche disposizioni per classificare il servizio taxi e il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura, tra l'altro ha disposto:
 - a) l'obbligatorietà per il servizio taxi (art. 2) rispetto alla non obbligatorietà della prestazione del servizio di autonoleggio (art. 13);
 - b) l'offerta ad un'utenza indifferenziata per i taxi (art. 2) rispetto alla disponibilità verso un'utenza specifica che "avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio" (art. 3) per il noleggio;
 - c) lo stazionamento d'attesa in luogo pubblico per i taxi (art. 2) rispetto all'obbligo di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (art. 3) e al divieto della sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico per il noleggio (art. 11);
 - d) la determinazione dell'importo del servizio taxi mediante tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative, rispetto al noleggio in cui il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore (art. 13). Lo stesso art. 13, rinvia al Ministro dei trasporti l'emanazione di disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- visti gli articoli 82 e 85 del Codice della Strada che definiscono la destinazione d'uso dei veicoli in ragione dell'interesse personale o economico se perseguito da persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione e le condizioni di immatricolazione ed uso dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente;
- visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 133/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- rilevato che gli strumenti tecnologici diffusi dopo l'emissione delle norme citate, quali la telefonia mobile e, più recentemente, specifiche applicazioni finalizzate alla prenotazione dei servizi, utilizzabili da computer e smart phone, hanno reso possibile:
 - a) la ricezione di chiamate e l'accettazione di richieste di servizio anche in luoghi diversi dalla rimessa e addirittura dal veicolo in movimento,
 - b) il calcolo del corrispettivo per il servizio sulla base del percorso effettuato e del tempo impiegato, in modo analogo a quanto avviene per il servizio taxi;
- accertato che tali tecnologie, che nel rispetto della legge vigente possono costituire nuove opportunità di prestazione del servizio agli utenti, talvolta nei fatti creano una sovrapposizione abusiva con il servizio Taxi e integrano una modalità vietata di svolgimento del servizio di autonoleggio allorché i titolari di tale licenza si muovono con il veicolo sul territorio comunale in attesa di ricevere nuovi ingaggi o stazionano in luogo pubblico in attesa di procacciarsi un nuovo cliente;
- al fine di prevenire gli abusi e di contemperare:

- a) sia l'esigenza di garantire all'utenza la possibilità accedere ad una sempre più ampia offerta di servizi,
 - b) sia la necessità di un rispetto puntuale della normativa in vigore che distingue anche per gli aspetti evidenziati il servizio di noleggio con conducente dal servizio taxi;
- visto lo Statuto del Comune di Milano;
 - per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate e in esecuzione della normativa vigente,

DETERMINA

di fornire le seguenti indicazioni e alcune modalità operative inerenti lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, alla luce della normativa vigente:

- 1) l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente può essere rilasciata dal Comune di Milano ai sensi della normativa vigente, a persone fisiche che possono gestirlo in forma singola o associata secondo le indicazioni contenute all'art. 7 della legge 21/1992;
- 2) l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, presuppone che il titolare abbia la propria sede e la rimessa, presso la quale devono stazionare i veicoli in attesa delle richieste da parte dell'utenza, nel territorio del Comune di Milano;
- 3) in caso di gestione associata dell'attività, nelle forme richiamate al punto 1) del presente atto, gli Organismi costituiti devono avere sede nel territorio comunale di Milano e non possono gestire, congiuntamente, l'attività di operatori titolari di autorizzazione rilasciata da altra amministrazione comunale;
- 4) nell'ipotesi di cui al punto precedente, l'Organismo costituito può sostituirsi al titolare nello svolgimento dell'attività;
- 5) le prenotazioni del servizio di trasporto da parte dell'utenza possono pervenire esclusivamente presso la sede del vettore o presso la rispettiva rimessa, qualora individuata come luogo preordinato all'organizzazione delle attività dell'impresa;
- 6) il corrispettivo del trasporto, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, deve essere preventivamente e direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore, ai sensi dell'art. 13 della legge 21/1992 e del Decreto Ministero Trasporti del 20.4.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- 7) ogni prestazione di servizio è riferita ad uno specifico e determinato utente, individuato in colui che ai sensi del precedente punto 5) ha effettuato la prenotazione del servizio; l'inizio del servizio avviene esclusivamente dalla rimessa e sia il prelievo dell'utente sia il trasporto possono essere effettuati senza limiti territoriali;
- 8) ai fini di una miglior organizzazione dell'offerta del servizio, alle imprese titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Milano è consentito disporre continuativamente di una autorimessa aggiuntiva comunque ubicata nel territorio comunale, presso la quale

effettuare lo stazionamento dei propri veicoli, previa dimostrazione all'Ufficio comunale competente dell'annotazione nell'apposito registro tenuta dalla CCIA di tali strutture quali "sedi secondarie" dell'impresa e dimostrazione del titolo giuridico di utilizzo;

- 9) le prenotazioni di servizio e le relative comunicazioni ai conducenti dei veicoli possono essere gestite in forma telematica purché, ai fini di garantire il controllo della regolarità delle modalità di svolgimento del servizio, ne rimanga traccia presso le sedi delle imprese ovvero degli Organismi associativi;
- 10) è vietata ogni forma di acquisizione del servizio diversa da quelle esplicitamente previste per legge o con modalità indicate nei precedenti punti del presente provvedimento e specificamente il procacciamento di clientela mediante lo stazionamento d'attesa in luogo pubblico o con autovetture già in movimento in luogo pubblico;
- 11) è vietato, ai titolari di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente rilasciata da altre amministrazioni comunali, procurarsi il servizio ovvero usufruire di organismi preposti a tale scopo ubicati nel territorio del Comune di Milano;
- 12) ogni violazione della normativa vigente in ordine alle modalità di svolgimento del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura sarà oggetto di segnalazione all'Amministrazione comunale competente per i provvedimenti conseguenti, oltre che all'applicazione di tutte le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia.

Al presente provvedimento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio ai fini della conoscenza, ai sensi dell'art. 26 della l. 241/1990 e dell'art. 62 dello Statuto del Comune di Milano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;


IL DIRETTORE DEL SETTORE

Arch. Achille Rossi



~~IL DIRETTORE CENTRALE~~

Arch. Filippo Salucci



SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
MOBILITÀ E TRASPORTO PUBBLICO